

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001344	26/06/2025

OGGETTO: U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario – Esecuzione sentenze del Consiglio di Stato – Sez III nn. 9932 e 9933 del 2024 – Cooperativa Sociale Ruah s.c.r.l. c/Asl Ba e altri.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001545 DEL 26/06/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 26/06/2025 15:03 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 26/06/2025 15:44 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/06/2025 17:01 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 26/06/2025 16:13 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/06/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 26/06/2025 17:02

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 329 del 17/02/2025 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Servizio Socio Sanitario, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- In data 13.12.2024, con distinte comunicazioni inoltrate a mezzo pec, la Cooperativa Sociale Ruah scrl, per il tramite del procuratore costituito avv. Paolo Gaballo, ha notificato a questa Asl, alla Regione Puglia ed alle altre Amministrazioni controinteressate le sentenze n. 9932 e 9933 del 10/12/2024, emesse dalla III Sezione del Consiglio di Stato nei giudizi di appello proposti da Asl Ba e Regione Puglia avverso le sentenze del Tar Puglia – Bari nn. 151 e 152 del 09/02/2024 (Cooperativa Sociale Ruah s.c.r.l. c/Asl Ba e altri - RR.GG. nn. 674/2022 e 675/2022);
- Nelle suddette pronunce, il Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa, parzialmente accogliendo gli appelli proposti da questa Asl contro le sentenze di primo grado, ha ribadito il principio già in precedenza sancito dalla medesima Sezione con la sentenza n. 860 del 7 febbraio 2022, ovvero la sussistenza in capo alla ASL dell'obbligo di garantire il trasporto anche relativamente agli assistiti frequentanti i centri che, come quelli ricorrenti (qualificabili come Centri diurni socio-educativi ex art. 60 del regolamento regionale n. 4/2007), erogano contestualmente prestazioni di carattere riabilitativo e socio-assistenziale, interpretando, pertanto, l'art. 46 della Legge Regionale n. 4/2010 e s.m.i., come applicabile anche a detta tipologia di trasporto;
- Inoltre, ha confermato in parte qua le statuizioni del giudice di prime cure (Sentenze del Tar Puglia – Bari nn. 151 e 152 del 09/02/2024) che aveva condannato in solido Asl Bari e Regione Puglia al risarcimento, in favore della Cooperativa Ruah e per ciascuno dei centri diurni da questa gestiti ("Nella Maione Divella" di Bari e di Rutigliano), di una somma di denaro, da determinarsi previo accordo tra le parti, pari al costo del servizio effettivamente sostenuto (da documentarsi a cura della ricorrente), oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, con decorrenza dal 18/02/2022.

EVIDENZIATO CHE

- Al fine di dare attuazione al disposto giurisdizionale, Asl Ba e Regione Puglia si sono attivate nell'ottica di addivenire alla definizione congiunta di apposito accordo transattivo;
- In data 14/02/2025 la Commissaria ad acta, incaricata dalla Prefettura per l'esecuzione delle quattro sentenze, ha trasmesso a questa Asl ed alla Regione Puglia appositi ordini di adempimento dei giudicati, distinti per ciascuna delle sentenze, diffidando le amministrazioni a provvedere e significando che, in difetto, si sarebbe insediata con decorrenza 27/02 u.s.;
- Questa Asl ha proposto ricorsi in funzione di reclamo avverso i suddetti ordini di adempimento, a seguito dei quali, con note del 25/02, la Commissaria ha comunicato che, in attesa di ulteriori chiarimenti richiesti alla competente sezione del Consiglio di Stato, avrebbe soprasseduto all'insediamento previsto per il giorno 27/02;
- Con successivi ricorsi per ottemperanza proposti innanzi al Tar Puglia – Bari e notificati in data 08.03.2025 a questa Asl ed alla Regione, il predetto legale ha richiesto l'adempimento delle sentenze del Consiglio di Stato, richiedendo nuovamente la corresponsione di un importo risarcitorio per il periodo indicato nelle suddette pronunce;
- La Asl ha proposto ricorsi contro i provvedimenti del Commissario ad acta (nn. RR 1706-1720-1721-1724 del 2025) e la Regione si è costituita nei predetti giudizi; entrambe le Amministrazioni hanno rappresentato la disponibilità ad eseguire le sentenze del Consiglio di Stato in conformità a quanto

disposto; il Consiglio di Stato ha concesso, per tutti, sospensiva, fissando la discussione del merito per il 3 luglio 2025, in attesa di definizione di accordo tra le parti;

- Pertanto, allo scopo di verificare in modalità condivisa le condizioni per la predisposizione di apposita proposta transattiva, esecutiva dei giudicati, la Regione Puglia, in analogia al *modus procedendi* già attuato in occasione di esecuzione di analoga recente sentenza (CdS – sez III – n. 6208/2024), ha richiesto alla citata Cooperativa di voler fornire documentazione istruttoria comprovante le spese effettivamente sostenute per il servizio, convocando la ditta e questa Asl per discussione congiunta presso i propri Uffici nel mese di marzo 2025;
- All’esito dell’esame condiviso della documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti di entrambe le Amministrazioni, con relazioni congiunte Asl - Regione, sottoscritte da questa Asl in data 18.03 e trasmesse dalla Regione alla società giusta nota prot. 205089 del 17.04.2025, sono state notificate le risultanze dell’analisi documentale condotta, allo stato degli atti, all’esito della quale si evidenziava che, sulla base dell’esame dei documenti prodotti, per le motivazioni ivi rassegnate, non risultava possibile riconoscere importi aggiuntivi rispetto a quelli sinora corrisposti per il servizio di che trattasi;
- Successivamente, nelle interlocuzioni tra Asl e Dipartimento Regionale, si è convenuto sulla necessità, utile a deflazionare il contenzioso e di tutela dei pubblici interessi in gioco, di approfondire e definire un’ultima occasione di bonario componimento, adempiendo, così, completamente all’obbligo di eseguire il giudicato;
- Pertanto, a seguito di ulteriori incontri tenutisi presso la Asl Bari e di confronti sul tema e sulla documentazione già trasmessa, la Asl ha ritenuto opportuno richiedere e ad acquisire dalla società Ruah ulteriore documentazione, nella forma di autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, aventi ad oggetto la circostanza che il personale impiegato nel servizio, le cui spese sono state documentate, avesse svolto detta attività con impegno orario e retribuzione ulteriore ed eccedente quella relativa allo svolgimento della prestazione sociosanitaria ed al di fuori degli orari di apertura dei centri;
- A seguito dell’analisi dell’ulteriore documentazione pervenuta, la Asl ha elaborato, di comune accordo con la Regione Puglia, proposta di esecuzione transattiva, in forma equitativa, dei giudicati, con la definizione degli importi come di seguito, per il periodo indicato nelle sentenze (18/02/2022 – 31/12/2024)

Società	Costo attuale pro capite / pro die o importo percepito (€ 3,40 ASL - € 3,11 Buoni servizio)	Costo da accordo (100%)	Differenza (100%)	nn. Giorni annui di apertura centro (come da RR)	nn. Giorni medi mensili	nn. Mesi da ristorare (dal 18/02/2022 al 31/12/2024)	Numero medio mensile di utenti fruitori del servizio di trasporto	Totale importo (100%) esclusa iva ove dovuta	Importo interessi legali dal 18/02/2022 al 31/12/2024	Totale
Ruah - Bari e Rutigliano	€ 6,51	€ 14,50	7,99 €	280	23,33	34,50	59,33	381.553,08 €	32.771,75	414.324,83 €

- Nella proposta le due Amministrazioni hanno convenuto che, in analogia a quanto già previsto per altra situazione già definita, attesa la condanna in solido delle stesse, la Asl provvederà a farsi carico, informa anticipatoria, anche della quota parte a carico della Regione, fatte salve successive compensazioni;
- Inoltre, Asl Bari e Regione Puglia hanno dichiarato di prendere atto delle autocertificazioni rese dal legale rappresentante della Coop Ruah ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, riservandosi di attivare, per il tramite dei competenti Uffici Aziendali, ovvero le competenti Autorità, la verifica della documentazione a sostegno della veridicità delle dichiarazioni rese, precisando che l’avvenuta verifica positiva avrebbe costituito condizione di efficacia e di eseguibilità della transazione;

- La proposta, nei termini innanzi esposti, è stata sottoscritta da Asl e Regione Puglia e trasmessa, a cura della Asl, alla cooperativa Ruah giusta nota prot. 69548 del 3/06/2025;
- La Asl Ba, nel corso di apposito incontro tenutosi presso la Direzione Generale, ha illustrato, nello spirito di massima trasparenza e collaborazione alla Società ed al procuratore costituito i termini della proposta e, con nota pec del 10.06.2025, l'avv. Gaballo ha trasmesso, in nome e per conto della società Ruah, l'atto transattivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società;
- Pertanto, in linea con i propositi assunti, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n 445/2000 dal legale rappresentante in ordine a quanto indicato, la Direzione Strategica aziendale, con nota prot. 76126 del 16.06.2025 ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione quale Macrostruttura deputata allo svolgimento dei relativi controlli ed accertamenti, per quanto di competenza;
- Con nota prot. 79955 del 24/06/2025 il Dirigente Medico designato dal Direttore del Dipartimento giusta nota d'incarico prot. 48003 del 19/06/2025, sulla scorta dell'analisi e della ulteriore documentazione acquisita agli atti, ha relazionato alla Direzione Generale, concludendo quanto segue *"da quanto sopra esposto risulta che quanto dichiarato dai legali rappresentanti in autocertificazione, in merito al trasporto degli ospiti dei centri sopraindicati, è acclarato dalla documentazione pervenuta"*.

Tanto premesso, con la presente si dà atto dell'avveramento della condizione di efficacia e di eseguibilità della transazione e, pertanto, può procedersi al recepimento ed all'esecuzione della stessa.

RILEVATA la convenienza economica per l'Azienda ad addivenire alla transazione nei termini sopra richiamati, anche al fine di evitare l'instaurazione di eventuale giudizio di ottemperanza e il conseguente insediamento del Commissario ad Acta, nonché la maturazione di ulteriori interessi di mora e spese legali.

RILEVATO CHE

- Nelle precitate pronunce del CdS – Sez III nn. 9932 e 9933 del 10/12/2024 è stato, inoltre, acclarato l'obbligo, in carico alla Asl Ba, di "organizzare e gestire il servizio" di trasporto disabili, ai sensi dell'art 46 LR 4/2010, senza porre alcun vincolo in ordine alle concrete modalità organizzative e gestionali di cui avvalersi, d'intesa con gli Ambiti;
- Pertanto, questa Asl, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, ha valutato quale soluzione interinale più opportuna, conveniente e consentita dal vigente quadro normativo, l'affidamento alla medesima cooperativa Ruah per l'annualità 2025, del servizio di trasporto degli utenti frequentanti il centro, quale prestazione accessoria alla prestazione principale sociosanitaria semiresidenziale, al costo unitario giornaliero pro capite di € 14.50 (100% del costo del servizio);
- A tal fine, gli uffici dell'Area Socio Sanitaria hanno predisposto appositi contratti di servizio, che sono stati sottoscritti dalla Cooperativa e dalla Direzione Generale ed acclarati al protocollo al n. 81070 e 81072 del 25/06/2025 (contratti allegati al presente provvedimento ma non pubblicabili per motivi di privacy) per un importo complessivo annuo stimato, di € 212.964,00 i.e. (€ 106.482,00 i.e. per ciascun centro) pari al 100% del costo del servizio.

Dato atto che, come comunicato da questa Asl alla Coop Ruah giusta nota prot. 69548 del 3/06/2025 la sottoscrizione dell'atto transattivo, allo stato efficace ed eseguibile per le motivazioni innanzi esplicitate e dei contratti di affidamento interinale del servizio costituiscono esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze emessa dalla III sezione del Consiglio di Stato nn. 9932 e 9933 del 2024.

Acquisito il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria.

DELIBERA

- di prendere atto del contenuto delle sentenze emesse dalla III sezione del Consiglio di Stato n. 9932 e 9933 del 2024 nei giudizi di appello proposti da Asl Ba e Regione Puglia avverso le sentenze del Tar Puglia – Bari nn. 151 e 152 del 09/02/2024 (Cooperativa Sociale Ruah s.c.r.l. c/Asl Ba e altri - RR.GG. nn. 674/2022 e 675/2022);
- di dare esecuzione al disposto giurisdizionale e, per l'effetto di prendere atto dell'intervenuta sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di privacy, per un importo complessivo, comprensivo di quota capitale ed interessi, pari ad € 414.324,83=;
- di dare atto dell'intervenuta efficacia ed eseguibilità del suddetto atto transattivo, per le motivazioni indicate in narrativa del presente atto;
- di ratificare i contratti di affidamento interinale del servizio di trasporto, affidati alla Cooperativa Ruah per l'annualità 2025, per un importo complessivo pari ad € 212.964,00=, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ma non pubblicabili per motivi di privacy;
- di dare atto che la sottoscrizione ed approvazione dell'accordo transattivo, in uno alla relativa esecuzione con il pagamento delle somme dovute, previa presentazione di apposite fatture, costituiscono piena e totale esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze emesse dalla III sezione del Consiglio di Stato n. 9932 e 9933 del 2024;
- di dare atto che la Cooperativa Ruah con l'adempimento delle obbligazioni dedotte nell'atto di transazione, non ha più nulla a pretendere nei confronti dell'ASL BA, a qualsiasi titolo, ragione e causa, dedotta nella procedura de qua, ovvero non dedotta ma comunque ad essa riconducibile;
- di imputare la complessiva spesa di € 627.288,83= riveniente dal presente atto, come di seguito: - per € 32.771,75= sul conto 230.100.000.50= "F.do Interessi di Mora" del Bilancio in corso; - per € 381.553,08= sul conto 757.100.00065 "Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi"; - per € 212.964,00= sul conto 706.140.00010 del Bilancio in corso;
- di demandare ai competenti uffici dell'Area Socio Sanitaria i conseguenti adempimenti burocratici e contabili relativi alla liquidazione dei suddetti importi, previa emissione degli ordinativi NSO e verifica delle prestazioni rese (relativamente alle prestazioni dedotte nel contratto 2025);
- di notificare il presente atto, a cura dell'Area Servizio Socio Sanitario, alla Cooperativa Ruah ed al legale incaricato avv. Paolo Gaballo, al Dipartimento Salute della Regione Puglia, all'Anci Puglia ed ai Comuni di residenza degli assistiti frequentanti i centri diurni "Nella Maione Divella" di Bari e Rutigliano gestiti dalla cooperativa Ruah, per i conseguenti adempimenti di competenza;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla Struttura Burocratico Legale, all'Area Gestione Patrimonio, ai Distretti Socio Sanitari ed al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000010 - Trasporti Disabili Psicici	2025	212.964,00
75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2025	381.553,08
23010000050 - F.do per interessi di mora	2025	32.771,75

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250001545 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001344 DEL 26/06/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 26/06/2025 13:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 26/06/2025 13:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 26/06/2025 13:49